

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Oskar Malferttheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Julia Maria Graf

numero:

101i

del:

2025-12-17

autore:

Karoline de Monte

Circolare

A tutti clienti

Variazione tasso interessi legali

Dal 01.01.2026 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo **1,60%**¹. Questa riduzione del tasso d'interesse legale dal 2,00 % al **1,60%** si realizza a seguito della possibilità di adeguamento² annuale del tasso d'interesse ai rendimenti medi annui lordi dei titoli di stato con durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Il tasso d'interesse legale, nel corso degli ultimi anni, ha subito le seguenti modifiche:

Periodo	Tasso d'interesse legale	disposizione
dal 01.01.2026	1,60 %	D.M. 10.12.2025
dal 01.01.2025 al 31.12.2025	2,00 %	D.M. 10.12.2024
dal 01.01.2024 al 31.12.2024	2,50 %	D.M. 29.11.2023
dal 01.01.2023 al 31.12.2023	5,00%	D.M. 13.12.2022
dal 01.01.2022 al 31.12.2022	1,25%	D.M. 13.12.2021
dal 01.01.2021 al 31.12.2021	0,01%	D.M. 11.12.2020
dal 01.01.2020 al 31.12.2020	0,05%	D.M. 14.12.2019
dal 01.01.2019 al 31.12.2019	0,8%	D.M. 12.12.2018
dal 01.01.2018 al 31.12.2018	0,1%	D.M. 13.12.2017
dal 01.01.2017 al 31.12.2017	0,1%	D.M. 07.12.2016
dal 01.01.2016 al 31.12.2016	0,2%	D.M. 11.12.2015
dal 01.01.2015 al 31.12.2015	0,5%	D.M. 11.12.2014
dal 01.01.2014 al 31.12.2014	1%	D.M. 12.12.2013
dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%	D.M. 12.12.2011
dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%	D.M. 07.12.2010
dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%	D.M. 04.12.2006
dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%	D.M. 12.12.2007
dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%	D.M. 01.12.2003
dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%	D.M. 11.12.2001
dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%	Legge n. 662 del 23.12.1996
dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%	Legge n. 353 del 26.11.1990
fino al 15.12.1990	5%	art. 1284 Codice Civile

1 Ministero Economia e Finanze, Decreto 10.12.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.12.2025 n. 289

2 art. 1284 codice civile

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828,

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1 Debiti

1.1 Interessi moratori nelle transazioni commerciali

L'Unione Europea nel 2000 ha emanato una Direttiva³ volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In seguito alla Direttiva **non** si applica più il tasso d'interesse legale ai ritardi di pagamento, bensì gli interessi moratori automatici, che di regola sono ben più onerosi. Lo scopo di tale Direttiva è quello di unificare nell'intero ambito dell'Unione Europea i termini di pagamento, nonché di salvaguardare i creditori da pagamenti spesso ritardati da parte dei debitori⁴.

1.2 Interessi moratori generici

Nel caso di altri debiti, diversi da quelli commerciali, vengono, di principio, calcolati gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale⁵, laddove non sia stabilito altro tasso d'interesse di riferimento dalle parti. Ciò significa che dal 01.01.2026 gli interessi vengono calcolati nella misura del 1,60%. Per gli anni precedenti rimane in vigore il tasso d'interesse originario, come riportato nella precedente tabella.

Il tasso di interesse legale si applica a tutti i negozi giuridici nei quali vengono conteggiati interessi, qualora tra le parti non sia stato concordato per iscritto un differente tasso di riferimento, come per esempio per gli interessi di conto corrente, interessi di ipoteca, di pegno di beni mobili, multe, depositi cauzionali ecc.

Pertanto se le parti concordano un differente tasso d'interesse, sarà valido quest'ultimo e non il tasso d'interesse legale.

2 Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento di tasse e/o imposte, il contribuente, entro determinati termini, ha la possibilità di regolarizzarsi effettuando il ravvedimento operoso⁶. Gli interessi devono essere calcolati dal 01.01.2026 fino alla data dell'effettivo pagamento nella misura del nuovo tasso legale del 1,60%. Per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 si applica ancora il tasso legale nella misura del 2,00%.

Gli interessi così calcolati per ritardato pagamento vengono versati dal contribuente per diverse tipologie di imposte (Imposte dirette IRES/IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, ecc.) con specifico codice tributo (codici da 1989 a 1998) con modello di pagamento F24⁷.

I sostituti d'imposta versano gli interessi per ritardato pagamento utilizzando il medesimo codice tributo del tributo principale (per esempio codici 1040 e 1001).

Vi ricordiamo inoltre che l'ammontare delle riduzioni delle sanzioni dipende dal momento in cui si effettua il ravvedimento.

Termine	Sanzione ridotta (nuove aliquote dal 1/9/24)	
Dal 1° fino al 14° giorno dalla violazione (0,1%-1,4%)		0,0833% / giorno
Dal 15° fino al 30° giorno dalla violazione	12,5% x 1/10	1,25%
Dal 31° fino al 90° giorno dalla violazione	12,55% x 1/9	1,3889%
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o - quando non è prevista una dichiarazione - entro 1 anno dal termine "ordinario" di versamento	25% x 1/8	3,125%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a quello in	25% x 1/7	3,5714%

3 Direttiva 2000/35/CE del 29.06.2000

4 vedasi nostra Circolare n. 77 del 28.08.2019

5 art. 1224 codice civile

6 art. 13, D.Lgs. n. 472/97 - Con il D.Lgs. n. 87/2024, contenente la revisione del sistema sanzionatorio in ambito tributario prevista dalla Riforma fiscale, sono state introdotte rilevanti novità con riguardo al ravvedimento, applicabili alle violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024. Per violazioni fino al 31/8/24 vedasi nostra circolare n. 100 del 18/12/2023.

7 Risoluzione Agenzia Entrate n. 109/E del 22.05.2007 e n. 368/E del 12.12.2007

cui la violazione è stata commessa, o - quando non è prevista una dichiarazione - oltre 1 anno dal termine “ordinario” di versamento		
---	--	--

3 Interessi per imposta municipale IMU e altre imposte locali

Ciascun Comune⁸ può stabilire⁹ con proprio regolamento il tasso di interesse per ritardati pagamenti dell'imposta municipale sugli immobili o di altre imposte e tasse locali. Tale tasso di interesse può essere **superiore** o **inferiore** al tasso legale fino a **3 punti** percentuali.

Il tasso d'interesse legale si applica sempre, laddove il Comune con proprio regolamento non abbia stabilito altro tasso¹⁰, o nel caso di un tasso d'interesse stabilito dal Comune in base a disposizioni abrogate o non adeguate alle nuove disposizioni¹¹.

Tale tasso d'interesse si applica sia nei confronti dei contribuenti sugli importi da loro dovuti, sia agli importi che il Comune deve corrispondere ai contribuenti, per esempio a fronte di una istanza di rimborso.

L'interesse viene calcolato di giorno in giorno. Se il calcolo è a favore del Comune gli interessi vanno calcolati dalla data di scadenza. Se invece il calcolo degli interessi è a favore del contribuente, questi vanno calcolati dalla data del pagamento effettuato in eccesso o non dovuto e non dalla relativa istanza di rimborso.

4 Calcolo del diritto di usufrutto

Per calcolare il valore del diritto di usufrutto si utilizza la seguente formula:

$\text{valore diritto usufrutto} = \text{valore piena proprietà} * \text{tasso d'interesse legale} * \text{coefficiente di rivalutazione}$
--

Dal 01.01.2026 per il calcolo del valore del diritto di usufrutto si utilizza il tasso d'interesse legale nella nuova misura del 1,60%. Il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario.

Il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell'usufrutto:

$\text{valore nuda proprietà} = \text{valore piena proprietà} - \text{valore usufrutto}$
--


La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti di rivalutazione¹², aggiornata a seguito del nuovo tasso d'interesse legale non è ancora stata pubblicata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁸ vedasi nostra Circolare n. 31 del 2.5.2007

⁹ art. 1, comma 165, Legge 296/2006

¹⁰ art. 52, comma 1, D.Lgs. 446/1997

¹¹ Risoluzione Ministero delle Finanze n. 6464/2007/DPF/UFF del 20.4.2007

¹² Ministero Economia e Finanze, Decreto del 27.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2024, n. 305 (i coefficienti valgono a decorrere dal 01/01/2025)